

LUCIO DE GIOVANNI

## Il tardoantico giuridico nella didattica universitaria\*

Università degli Studi di Napoli 'Federico II'

lucio.degiovanni@unina.it

Sono grato alla collega e amica Tania Longobardi per l'invito che mi ha rivolto a partecipare a questa tavola rotonda intorno al tema della didattica sulla tarda antichità nell'ambito dell'insegnamento universitario. Il contributo che potrò dare – appena il caso che io lo sottolinei – è quello di trattare l'argomento dal punto di vista della storia del diritto e di farlo nel modo più sintetico possibile, come si conviene a una tavola rotonda. Occorre subito dire che, tranne qualche rarissima eccezione (una proprio nella nostra Università di Napoli Federico II, presso il Dipartimento di Giurisprudenza), non esiste, in quelle che un tempo si chiamavano le Facoltà giuridiche, uno specifico insegnamento dedicato al diritto tardoantico. Esso infatti è quasi sempre racchiuso nei corsi di Istituzioni o di Storia del diritto romano e, dunque, lo spazio a esso riservato dipende in linea generale dalla sensibilità dei singoli docenti verso questo periodo storico.

Occorre anche dire, e ciò proprio al fine di comprendere la situazione della didattica, che lo studio del tardoantico giuridico, se almeno per esso si intende un interesse frequente, intenso e in qualche misura diversificato verso questa area tematica, è fatto piuttosto recente, che prende le mosse solo dalla metà degli anni settanta del Novecento. Non che prima non ci fossero state ricerche su quello che si chiamava il diritto postclassico o del basso impero (penso, per restare a solo due nomi, a Biondo Biondi in Italia<sup>1</sup> o a Jean Gaudemet in Francia<sup>2</sup>), ma queste indagini avevano avuto un taglio ben specifico, affrontando il tema della cd. cristianizzazione del diritto romano, e, malgrado l'autorevolezza dei suoi autori, non erano mai riuscite ad aprire davvero una nuova e più complessiva stagione di studi. I motivi di questo ritardo si possono spiegare se li si colloca in un quadro più generale, che è quello della straordinaria vicenda dell'esperienza giuridica romana, l'unica esperienza che è sopravvissuta alla società che l'aveva generata. Quando ormai l'impero d'Occidente era già da tempo caduto, il diritto romano,

---

\* Conservo in queste pagine il carattere del tutto discorsivo del mio intervento, che rispecchia quasi alla lettera ciò che ho detto in occasione della tavola rotonda di questo Convegno.

<sup>1</sup> Biondi 1952-1954.

<sup>2</sup> Gaudemet 1957<sup>1</sup>.

raccolto in Oriente da Giustiniano nella sua grande compilazione e così trasmesso alle generazioni future, riscoperto agli inizi dell'XI secolo da Irnerio e dalla scuola di Bologna, diventa, per un tempo di lunghissima durata, diritto vigente in Europa, un diritto comune, universale, complementare e suppletivo rispetto ai singoli ordinamenti locali. Esso costituisce, insieme col diritto canonico, la base dell'insegnamento giuridico in tutte le Università europee, in Germania è diritto vigente fino agli albori del Novecento.

Questo marchio di origine ha influenzato gli studi di diritto romano in larga misura, anche dopo che quello stesso diritto aveva perso la sua vigenza. Quando nel 1953, uno dei grandi maestri della romanistica del Novecento, Riccardo Ostano, pubblica un libro destinato a diventare un classico e cioè l'*Introduzione allo studio storico del diritto romano*, riprodotto poi in varie edizioni, ivi egli utilizza, proprio rivolgendosi ai cultori di questa esperienza, una frase non a caso provocatoria, cioè che il diritto romano è un diritto morto e che dunque può essere studiato solo come diritto storico. Non mancano le polemiche anche accese con chi è convinto che il diritto romano è invece ben vivo, in quanto depositario di tesori di scienza giuridica ancora utili al giurista contemporaneo.

Se, dunque, si tiene conto di questo quadro complessivo, di cui mi sono limitato a indicare appena qualche linea, si può comprendere perché la romanistica del Novecento abbia tardato a occuparsi di tardoantico. Anche chi aveva scelto di dare un taglio più specificamente storico alle proprie ricerche, tende a indagare il diritto classico, in particolare il diritto espresso dai grandi giuristi, il cuore stesso dell'esperienza giuridica romana, il suo apogeo, quasi che questo e solo questo valesse la pena indagare.

Il basso impero resta sullo sfondo di questa temperie. Gioca a sfavore di un impegno nello studio la valutazione molto negativa della qualità delle sue fonti, ritenute certo utili come deposito cui attingere notizie, ma assolutamente non degne di uno studio approfondito di esse in quanto tali (a proposito del Codice Teodosiano, Seeck aveva scritto: un «erbärmliches Flickwerk»<sup>3</sup>, formulando un giudizio stroncatorio che peserà per decenni sulla compilazione di Teodosio II). Ma c'è di più: la difficoltà da parte di molti romanisti, ancora agli inizi degli anni settanta, ad accettare l'idea di una ricerca interdisciplinare, l'unica possibile per lo studio del tardoantico. Nel 1971, in un editoriale della sua rivista «Labeo», Antonio Guarino, un romanista di eccezionale autorevolezza, ma non certo un rivoluzionario dal punto di vista del rinnovamento del metodo nello studio del diritto romano, e pertanto il suo pensiero è ancora più significativo, scriveva: «Fatte le debite eccezioni, noi romanisti non conosciamo adeguatamente la storia di Roma e dell'antichità.

---

<sup>3</sup> Seeck 1920, 176.

Conosciamo qualche trattato, qualche monografia, qualche problema, ma siamo (sempre salvo eccezioni) poco al di sopra del modesto livello del 'sentito dire', né molto ci è importato, finora, di essere diversi... la stessa cosa, del resto, che succede all'inverso a certi studiosi della storia così detta politica, e della letteratura, della filosofia, dell'arte, i quali, rivolgendosi ai libri di noi romanisti (quando vi si rivolgono) con l'animo di chi consulta frettolosamente il 'Baedeker', cascano le molte volte in ingenuità di diritto che ci fanno sorridere. Come superare l'empasse? Escluso che ognuno possa, salvo casi eccezionalissimi, svolgere il lavoro di tutti, l'unica soluzione è quella, già da tempo propugnata, della collaborazione tra gli studiosi dell'antichità romana»<sup>4</sup>. Nel corso degli anni settanta, l'esigenza espressa da Guarino sembra farsi strada tra i cultori del diritto romano, che si aprono alla ricerca interdisciplinare, sia pure tra non poche diffidenze e perplessità di chi ritiene che una indagine di questo tipo, proprio perché si confronta con fonti di varia provenienza, possa porre in ombra il dato giuridico e trasformare la storia del diritto in una astratta storia delle idee.

Inoltre, tra il 1975 e il 1976, appaiono, sembra quasi all'improvviso, i lavori, sulla codificazione di Teodosio II, della De Marini Avonzo<sup>5</sup> e di Archi<sup>6</sup>, che restituiscono alla compilazione dell'imperatore d'Oriente il suo autentico profilo storico, inquadrando il lavoro dei commissari nel contesto dei loro tempi, senza indulgere, come tante volte si era fatto in passato, al paragone con la codificazione di Giustiniano, che invece sarebbe poi appartenuta a un'altra epoca e a un'altra storia. Da quel momento tutto sembra mutare e incomincia una nuova stagione di studi che dura, intensificandosi di anno in anno, fino ai nostri giorni, nel quadro di un tumultuoso progresso più generale della ricerca sul tardo impero.

Partendo da queste premesse, non vi è dubbio che anche la didattica presti sempre più attenzione al tardoantico giuridico, che spesso sembra offrire, per la sua supposta modernità, motivi di particolare interesse agli studenti. Si potrebbe dire che, al di là del tema della 'modernità' del tardoantico, su cui oggi molto si discute e su cui andrebbero fatte precisazioni che non è possibile affrontare in questa sede, l'intera configurazione del giuridico, che si delinea dai Severi a Giustiniano (è questa la nostra più diffusa periodizzazione, in particolare quando ci si rivolge agli studenti) approda a una nuova concezione, di cui siamo in qualche modo eredi più che del *ius* per come inteso dai *prudentes* repubblicani e protoimperiali. Saper interrogare le fonti del passato con le domande più significative del nostro tempo. In questo, in modo particolare, consiste il compito dello storico del mondo

---

<sup>4</sup> Guarino 1971, 270.

<sup>5</sup> De Marini Avonzo 1975.

<sup>6</sup> Archi 1976.

antico e quindi anche dello storico del diritto romano. Direi anzi che le prospettive delle nostre discipline antichistiche saranno tanto più significative quanto più noi riusciremo a essere efficaci in questa ricerca. Orbene non vi è dubbio che il tardoantico giuridico si presti in modo particolare a tale indagine e che su di esso si possano delineare prospettive di non poco conto, di cui discutere con gli studenti. Si pensi alla nascita di un'organizzazione statualistica che non ha precedenti nel mondo romano, composta da uffici costituiti e regolati da disposizioni imperiali, nei quali l'attività sterilizzata e spersonalizzata dei diversi operatori è dalle disposizioni stesse finalizzata a produrre un risultato unitario consistente in servizi sul territorio, alle nuove relazioni giuridicamente rilevanti che si instaurano tra tale organizzazione e la Chiesa dopo la svolta costantiniana, all'emarginazione di eretici e dissidenti; si pensi al grande argomento della codificazione, al rapporto tra codici e giurisprudenza, ancora al tema della giustizia e dei suoi mali, alle esigenze di certezza del diritto. L'elenco potrebbe continuare.

Tuttavia, c'è qualcosa di più profondo ancora che il tardoantico ci suggerisce. Esso è caratterizzato da due categorie senza tempo (che si ritrovano, cioè, in tanti momenti della storia, in cui le mutazioni sono più accelerate, ma che sono documentate nel tardo impero come in nessun altro periodo dell'antichità), quelle della decadenza e della trasformazione, intorno alle quali sarebbe, a mio, avviso, particolarmente utile impostare aspetti molto significativi della didattica. Come è noto, la stessa storiografia contemporanea è divisa tra queste due categorie nell'interpretare le vicende del tardo impero: l'angolo visuale da cui si guarda al tardoantico, che oggi sembra prevalere, non è più incentrato sull'idea di 'decadenza' o di 'crisi', quanto piuttosto su quella di 'trasformazione', di straordinario laboratorio, nel quale le carte della storia sono state tutte profondamente rimescolate, dando luogo a fenomeni estremamente variegati e alla nascita di nuovi mondi. La stessa società tardoantica, d'altra parte, riflette sui suoi destini. La domanda 'dove stiamo andando?' è ben presente in quella società ed è profondamente divisiva di essa. Quando, nel 410, i Goti di Alarico invadono Roma e la saccheggiano, san Girolamo, che apprende la notizia dalla lontana Gerusalemme, non esita a esclamare angosciato in una lettera indirizzata a un amico «*quid salvum est, si Roma perit?*»<sup>7</sup>, ma già sant'Agostino, nel *De civitate Dei*, ha una posizione diversa: di fronte alla caduta dell'impero di Roma, egli sembra quasi voler dare un segno di speranza, dicendo che in fondo tale impero era stato solo un coacervo di popoli a fini di guerra, contraddistinto da lutti incalcolabili, e che ora un nuovo e migliore mondo si sarebbe aperto, caratterizzato dalle singole *nationes*.

Orbene anche noi stiamo vivendo, agli albori del terzo millennio, un epocale

---

<sup>7</sup> Hier. *epist.* 127,12,1.

‘tramonto della storia’, in Italia ma direi in tutto l’Occidente, e anche noi ci poniamo la domanda ‘Ma che mondo è mai questo? Dove stiamo andando?’. Ce la poniamo, questa domanda, il più delle volte con grande apprensione, nella nostra vita personale, familiare, come in quella del nostro lavoro. Dove stiamo andando, dunque, nelle nostre Università? Soprattutto, come riusciremo a realizzare il nostro compito precipuo, che è quello della formazione delle classi dirigenti (di cui, oltretutto, oggi si avverte particolare bisogno), come risvegliare passione civile in una generazione di giovani che, salvo alcune eccezioni, e certo non per colpa loro, nella politica e nelle istituzioni non credono più e tendono ormai a rifluire, come dicono i sociologi, pressoché esclusivamente nel privato? Mi sembrano, queste, tutte domande di grande importanza, dalle quali la didattica non può prescindere e che potrebbero trovare proprio nella discussione sul tardoantico nuova linfa affinché nei nostri allievi maturi meglio il ‘senso della storia’, che oggi sembra, specie tra le generazioni più giovani, ormai in gran parte disperso.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Archi 1976

G.G.Archi, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976.

Biondi 1952-1954

B.Biondi, *Il diritto romano cristiano*, I-III, Milano 1952-1954.

De Marini Avonzo 1975

F.De Marini Avonzo, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II. Appunti della parte speciale del corso di Storia del diritto romano – Genova – Anno Accademico 1974-75*, Torino 1975.

Gaudemet 1957<sup>1</sup>

J.Gaudemet, *La formation du droit séculier et du droit de l'Église aux IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles*, Paris 1957<sup>1</sup> [1979<sup>2</sup>].

Guarino 1971

A.Guarino, *Editoriale*, «Labeo» XVII (1971), 269-270.

Seeck 1920

O.Seeck, *Geschichte des Untergangs der Antiken Welt*, VI, *Die Auflösung des Reichs (Schluss)*, Stuttgart 1920.